



COMUNE DI OSSI



Dott. Marcello Mastino

Iscritto all'Albo Nazionale dei Revisori Legali ed all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sassari - Circostrizione del Tribunale di Sassari –

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

OGGETTO: PARERE SULL' AUTORIZZAZIONE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA ALLA STIPULA DEL CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 2019 PARTE ECONOMICA E MODIFICA DELLA PARTE NORMATIVA CCI 2019-2021 CRITERI DI ACCESSO A PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI.

Parere del 23 dicembre 2019

L'ORGANO DI REVISIONE

Il sottoscritto dott. Marcello Mastino, Revisore Unico del Comune di Ossi, in data odierna, esamina la proposta di delibera di Giunta Comunale N. 171 del 20/12/2019 avente ad oggetto:

“Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo 2019 parte economica e modifica parte normativa CCI 2019-2021 per i criteri di accesso relativi alle progressioni economiche orizzontali”.

Richiamata

La delibera del Consiglio Comunale del 29-06-2018 n° 48 con la quale veniva nominato il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ossi per il Triennio 2018/2021;

La guida Aran, relativa alla procedura di contrattazione decentrata integrativa del comparto Regioni-Enti Locali.

PREMESSO

- Che l'Art. 65, commi 1,2,4 del D.Lgs. 150/2009 obbliga l'adeguamento dei contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore della norma. Nel caso specifico del comparto regioni ed autonomie locali i contratti integrativi devono essere adeguati entro il 31/12/2011 e quelli non

adeguati avrebbero comunque cessato la loro efficacia dal 31 dicembre 2012 senza essere ulteriormente applicabili;

- Che l'art. 40 del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 aggiornato al D. Lgs. 25/05/2017 n. 75 recante la disciplina per le pubbliche amministrazioni prevede che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale delle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa; Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tali livello negoziale, ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile;

- Che l'art. 40 comma 3- bis del D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 come recentemente modificato dall'art. 11 D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati) ai sensi dell'articolo 45, comma 3 (La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)”*;

- Che ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 comma 3-sexies, a corredo di ogni contratto integrativo, le pubbliche amministrazioni redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal ministero dell'Economia e delle Finanze di intesa con il dipartimento della funzione pubblica.

- Che l'art. 40 bis del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001 aggiornato al D.L. 25 maggio 2017 n. 75 dispone che il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dall'organo di controllo. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinques, sesto periodo.

- Che l'art. 40 comma 3 bis del D. Lgs. n. 165/2001, come recentemente modificato dall'art. 11 D. Lgs. n. 75/2017, ai sensi del quale *“Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3. (La predetta quota e' collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento.)”*;

PRESO ATTO

- Che è stata trasmessa al Revisore, a mezzo posta elettronica, la seguente documentazione:
- Proposta di delibera di Giunta Comunale N. 171 del 20/12/2019 avente ad oggetto: Autorizzazione alla delegazione trattante di Parte Pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo 2019 Parte Economica e modifica parte normativa CCI 2019-2021 per i criteri di accesso relativi alle progressioni economiche orizzontali.
 - Schema di costituzione del fondo salario accessorio 2018.
 - Ipotesi di contratto collettivo integrativo parte economica 2019;
 - Relazione illustrativa ed economico finanziaria del contratto decentrato 2019 parte economica.

CONSIDERATO

- Che con determinazione dell'Ente n. 34 Rep. Int. ed n. 1332 R.G. del 03/12/2019 è stato costituito il fondo risorse decentrate anno 2019 come allegato alla proposta di delibera di Giunta Comunale.
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 05/12/2019, è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica nella persona del Dott. Giuseppe Manca, Segretario comunale dell'Ente e sono state formalizzate le specifiche direttive cui dovrà attenersi la stessa delegazione nell'ambito della contrattazione decentrata parte economica 2019, nel rispetto delle disposizioni contrattuali nazionali, da ultimo CCNL Funzioni Locali 2016-2018 stipulato in data 21/05/2018, nonché nel rispetto delle nuove politiche di personale che dovranno coniugarsi con i criteri di razionalizzazione economico-finanziaria.
- Che la delegazione trattante, regolarmente convocata, si è riunita in data 12/12/2019, con presa d'atto della corretta costituzione del Fondo risorse decentrate 2019, ha definito, in considerazione del fatto che è già stato stipulato il CCI parte normativa per il triennio 2019-2021, la ripartizione di dette risorse, disponendo inoltre una lieve modifica alla parte normativa del CCI 2019-2021, nell'art. 9 e nell'Allegato “A”, per quanto concerne i criteri di accesso per le progressioni economiche all'interno

della categoria di appartenenza (c.d. “progressioni orizzontali”), in particolare prevedendo che possano concorrere alle selezioni finalizzate a fruire di tale beneficio i dipendenti che “alla data di decorrenza degli effetti della progressione abbiano maturato una permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi”, e non –come disposto in precedenza – i dipendenti che “alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di decorrenza degli effetti della progressione abbiano maturato una permanenza nella posizione economica in godimento non inferiore a 24 mesi”;

- Che con delibera di Giunta Comunale n. 178 del 18/12/2018, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020;

- Che la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa sarà sottoposta all’esame dell’organo di Revisione in un momento successivo;

- Che il CCI per l’anno 2019 disciplina gli istituti contrattuali nel rispetto della normativa vigente riguardo la contrattazione decentrata;

VISTE

- Le disposizioni legislative in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese del pubblico impiego, in particolare:

l’art. 1 comma 456 della L. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che ha modificato l’art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 (convertito in L. 122/2010), prevedendo che il divieto di superare l’importo del fondo 2010 e l’obbligo di effettuare la decurtazione ulteriore per le cessazioni di personale si applichino fino al 31.12.2014 e che dal 01.01.2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo;

VISTA

- I pareri emessi dalla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia nn. 145/2016 e 205/2016 sull’art. 1 co. 236 L. 208/2015, ora abrogato ma sostanzialmente analogo al nuovo art. 23 co. 2 D. Lgs. n. 75/2017, nei quali si chiarisce in riferimento al limite massimo per lo stanziamento delle risorse destinato al trattamento accessorio del personale del fondo per il salario accessorio.

- La proposta di delibera della Giunta Comunale N. 171 del 20/12/2019 avente ad oggetto l’autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo 2019 parte economica e modifica parte normativa CCI 2019-2021 per la parte relativa ai criteri di accesso relativi alle progressioni economiche orizzontali.

- La relazione illustrativa e tecnico finanziaria a firma del Responsabile dell’Area amministrativa-Servizio Personale e del responsabile del servizio finanziario dell’Ente, a corredo dell’ipotesi di contrattazione collettiva integrativa, per la parte economica 2019 e modifica della parte normativa CCI 2019;

- La compatibilità economico-finanziaria delle risorse da utilizzare a copertura per l'applicazione dell'accordo in esame in relazione ai vincoli annuali e pluriennali di bilancio e delle norme di legge in vigore.

VISTO

- Il D. Lgs. 25.05.2017 n. 75 all'art. 23 co. 2 prevede che, a decorrere dal primo Gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 165/2001 e successive modificazioni non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016;
- Il parere sulla regolarità tecnica, e del controllo preventivo amministrativo – Servizio Personale, espresso dal responsabile del Servizio Interessato, ed il parere sulla regolarità contabile e del controllo preventivo svolto dal Responsabile Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000.

VERIFICATO

- che L'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario o in condizioni di deficit strutturale;
- che l'esercizio 2018 si è chiuso in una situazione di equilibrio, ai sensi dell'Art. 193 D. Lgs. n. 267/2000, senza dover provvedere all'adozione di misure necessarie per ripristinare il pareggio finanziario.
- che sulla scorta del dato storico, l'attendibilità delle previsioni di entrata e la congruità delle previsioni di spesa;

Tutto ciò premesso, richiamato e considerato,

RACCOMANDA

Il rispetto delle seguenti condizioni:

- a. la spesa conseguente all'applicazione della contrattazione collettiva integrativa, per la parte economica per l'anno 2019, unitamente alle altre spese per il personale, non dovrà superare i limiti disposti dall'Art. 1, comma 557 della legge n. 296/2006 e dell'Art. 76 della legge n. 133/2008, richiamando il parere del 31 dicembre 2018, sulla proposta di delibera di giunta comunale sul piano triennale del fabbisogno del personale 2019 – 2021 e conseguente rideterminazione della dotazione organica.
- b. Le risorse che saranno previste secondo la disciplina del CCNL 21.05.2018, dovranno essere destinate alla promozione di effettivi e significativi miglioramenti di efficienza e di efficacia dell'attività dell'Ente, nonché nella quantità e/o qualità dei servizi istituzionali offerti.
- c. I compensi relativi alla produttività individuale e collettiva dovranno esser corrisposti a conclusione del procedimento e delle attività di valutazione, secondo il sistema di misurazione e valutazione delle performance in vigore nell'Ente.

- d. L'Ente alla pubblicazione sul sito web istituzionale dopo la sottoscrizione dell'accordo, del CCDI comprensivo della relazione illustrativa e tecnico finanziaria dello stesso.

IL REVISORE UNICO

In relazione alle proprie competenze e assolvendo agli obblighi di cui all'art. 239, comma 1, lettera b) n. 1 del D. Lgs. 267/2000;

Esprime **PARERE FAVOREVOLE** sulla proposta di delibera di Giunta Comunale N. 171 del 20/12/2019 avente ad oggetto "Autorizzazione alla delegazione trattante di parte pubblica a stipulare il Contratto Collettivo Integrativo 2019 parte economica e modifica parte normativa CCI 2019-2021 per i criteri di accesso relativi alle progressioni economiche orizzontali".

Preso atto del parere sulla regolarità tecnica, e del controllo preventivo amministrativo – Servizio Personale, espresso dal responsabile del Servizio Interessato, ed il parere sulla regolarità contabile e del controllo preventivo svolto dal Responsabile Servizio Finanziario dell'Ente ai sensi dell'art. 49 e 147-bis del D. Lgs. N° 267 del 18 agosto 2000.


Invita l'Ente a porre in modo preventivo una puntuale e costante vigilanza sui vincoli finanziari risultanti dalla programmazione Annuale e Pluriennale delle spese per il personale.

Data 23 dicembre 2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Dr. Marcello Mastino

Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Dott. Marcello Mastino
C.F. MST MCL 72003 14521
P.IVA 02495400901



Parere Prot. 24/2019 n.i.